



Consorzio di Bonifica

Est Ticino Villoresi

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA**

2020-2022

*Parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione
adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001*

Approvato con deliberazione di CDA n. 85 del 31.01.2020

Sommario

PREMESSA	5
1. IL QUADRO NORMATIVO	5
2. NOZIONE DI CORRUZIONE E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	6
3. L'AGGIORNAMENTO DEL PTPCT	6
4. SOGGETTI COINVOLTI	7
5. OBIETTIVI STRATEGICI	9
6. PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO	9
6.1. ANALISI DEL CONTESTO	10
6.1.1. Il contesto esterno	10
6.1.1.1. La corruzione in Italia	10
6.1.1.2. Scenario economico-territoriale della Regione Lombardia	11
6.1.1.3. Il profilo criminologico del territorio	11
6.1.2. Il contesto interno	12
6.1.2.1. Natura e funzioni del Consorzio	12
6.1.2.2. L'organizzazione	13
6.1.3. La "Mappatura dei processi"	14
6.1.3.1. Identificazione:	14
6.1.3.2. Descrizione	15
6.1.3.3. Rappresentazione:	15
6.2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO	16
6.2.1. Identificazione	16
6.2.2. Analisi del rischio	16
6.2.3. Metodologia di valutazione del rischio	17
6.2.4. Ponderazione	19
6.3. TRATTAMENTO DEL RISCHIO	21
6.4. MONITORAGGIO E RIESAME	22
6.5. LE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E CONTRASTO	23
6.5.1. Codice Etico	23
6.5.2. Conflitto di interessi	24
6.5.3. Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	26
6.5.4. Autorizzazione allo svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali. 26	
6.5.5. Divieti post-employment (pantouflage)	27
6.5.6. Patti di integrità	28
6.5.7. Formazione	28
6.5.8. Rotazione del personale	30
6.5.9. Trasparenza	32
6.5.10. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti	32
6.5.11. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	33
6.5.12. Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni	34
6.5.13. Informatizzazione dei procedimenti e formalizzazione delle procedure	35

7.	RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI PER LA VIOLAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	35
	SEZIONE TRASPARENZA.....	36
	PREMESSA.....	36
1.	DEFINIZIONE DEI FLUSSI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI E INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI .	37
2.	ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	37
3.	MODALITÀ E CONTENUTI DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	38
4.	LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA.....	38
4.1.	Il sito web.....	38
4.2.	La posta elettronica.....	38
4.3.	La Newsletter ETVilloresi	38

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

<u>A.N.A.C.</u>	Autorità Nazionale Anticorruzione
<u>M.O.G.</u>	Modello di Organizzazione e Gestione
<u>P.N.A.</u>	Piano Nazionale Anticorruzione
<u>P.T.P.C.T.</u>	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
<u>R.P.C.T.</u>	Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

PREMESSA

Il PTPCT rappresenta una guida per l'Ente e per tutto il personale affinché sia favorita una condotta ispirata ai principi etici di integrità, legalità, lealtà, correttezza e trasparenza. La corruzione e le altre forme di illegalità sono considerate, infatti, tra i più importanti ostacoli all'efficienza e all'efficacia dell'azione amministrativa nonché al corretto funzionamento delle Istituzioni. Anche un adeguato innalzamento dei livelli di trasparenza dei processi organizzativi costituisce un obiettivo di pari rilevanza, cui l'Ente è costantemente proteso e rispetto al quale tutto il personale è chiamato a fornire un contributo proattivo.

1. IL QUADRO NORMATIVO

In armonia con lo scenario sopra delineato, la strategia di prevenzione dell'Ente continua ad essere rivolta a dare completa attuazione alle disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012 n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*, successivamente novellata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha introdotto rilevanti modifiche intervenendo nel quadro organico degli strumenti e delle responsabilità disegnato dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti normativi attuativi (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità e trasparenza; decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi; D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante *"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*).

Dal punto di vista dell'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa di cui sopra, l'ANAC ha dato indicazioni con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"* e con la delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*.

Con quest'ultimo atto, nello specifico, l'Autorità ha ribadito che gli Enti pubblici economici sono tenuti a:

1. adottare un PTPC o, in alternativa, un documento unitario contenente le misure di prevenzione della corruzione proprie del "modello 231" e le misure integrative previste dall'art. 1, comma 2-bis, della Legge Anticorruzione;
2. nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione che sia anche Responsabile della trasparenza;
3. inserire nel documento unitario una apposita Sezione Trasparenza ove siano programmati i flussi di dati ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito consortile;
4. assicurare la pubblicazione dei dati relativi all'organizzazione dell'Ente e alla totalità delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse;
5. assicurare il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti come previsto per legge.

Accanto alla normativa e alle delibere sopra indicate ANAC poi fornisce le necessarie indicazioni per la stesura del PTPCT attraverso i piani nazionali anticorruzione.

Con l'ultimo PNA (2019), adottato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, l'Autorità ha voluto integrare e consolidare in un unico provvedimento tutte le indicazioni e gli orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono stati oggetto di specifici provvedimenti di regolamentazione o indirizzo.

Il PNA 2019 dell'ANAC pertanto assorbe e supera tutte le parti generali dei precedenti Piani e relativi aggiornamenti, lasciando invece in vigore tutte le parti speciali che si sono succedute nel tempo.

Il PNA 2019 è completato da 3 allegati concernenti:

1. indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi;
2. la rotazione "ordinaria" del personale;
3. riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

2. NOZIONE DI CORRUZIONE E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nell'ambito del PNA 2019, l'ANAC fornisce una definizione aggiornata di "corruzione" e di "prevenzione della corruzione", integrando e superando le precedenti definizioni.

Il PNA 2019, dunque, **distingue la definizione di corruzione**, ovvero i "*comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli*", più propri del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, **da quella di "prevenzione della corruzione"**, ovvero "*una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012.*". Pertanto, non si intende modificato il contenuto della nozione di corruzione, intesa in senso penalistico, ma la "prevenzione della corruzione" introduce in modo organico e mette a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

3. L'AGGIORNAMENTO DEL PTPCT

La finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali.

Come ribadito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con comunicato del 16 marzo 2018, le Amministrazioni soggette alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza della Pubblica Amministrazione devono obbligatoriamente adottare, ogni anno, alla scadenza del 31 gennaio, un nuovo completo Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, comprensivo della mappatura dei processi, valido per il successivo triennio.

Il presente aggiornamento, come gli altri, è stato preceduto dalla pubblicazione, in data 02 dicembre 2019, di un avviso di procedura aperta per la presentazione da parte dei cittadini, associazioni o altri soggetti portatori di interessi collettivi di eventuali osservazioni in merito allo stesso.

La procedura si è conclusa con esito negativo, non essendo pervenuta agli atti consortili alcuna osservazione al Piano.

4. SOGGETTI COINVOLTI

La L. n. 190/2012 precisa che l'attività di elaborazione del Piano spetta al RPCT, così come confermato dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97/2016. Come spesso sottolineato dall'Autorità, nonostante la previsione normativa attribuisca una particolare responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPCT, diverse sono le figure che necessariamente sono tenute ad intervenire nel processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

L'Autorità ha, pertanto, ribadito che l'interlocuzione e la condivisione degli obiettivi di prevenzione della corruzione e della trasparenza è da ritenersi fondamentale ai fini del buon successo dell'intera politica di corruzione.

Si descrivono qui di seguito i compiti e le funzioni principali dei soggetti coinvolti nella predisposizione del PTPCT.

a) Il Consiglio di Amministrazione: è organo di indirizzo politico, gode di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione ossia; ai sensi della l. 190/2012 (art. 1, co. 7° e 8°), del d.lgs. 97/2016, del d.lgs. 33/2013:

- a) nomina il RPCT e assicura che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed efficacia (art. 1, comma 7, della L. 190/2012);
- b) definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- c) adotta il PTPCT.

b) Il Comitato Esecutivo: rappresenta un Organo interno del Consiglio di Amministrazione formato da Presidente, Vicepresidente e un terzo componente. Il Comitato esecutivo ha competenza su tutti gli atti necessari a garantire la corretta applicazione degli atti definiti al comma precedente e in generale su quanto delegatogli dal Consiglio di amministrazione; il Comitato esecutivo può, altresì, deliberare d'urgenza su ogni materia, fatta salva la ratifica in Consiglio di Amministrazione.

c) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT): l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Consorzio è attualmente svolto dal Direttore Area Affari Generali e Risorse, dott. Massimo Lazzarini, come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 221 del 30 gennaio 2017.

Al RPCT competono le funzioni e i compiti disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della Legge Anticorruzione.

Con riguardo alla figura del RPCT, il PNA 2019 rimanda alla deliberazione ANAC n. 840/2018, con la quale l'Autorità ha compiuto una ricognizione delle norme rilevanti in materia di attribuzioni e poteri, nonché dei profili relativi al coordinamento tra le attività proprie del RPCT e quelle delle altre strutture dell'Amministrazione. Nell'Allegato 3 "Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)", allegato al PNA 2019 è fornito un quadro giuridico delle principali norme relative al RPCT.

d) Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA): il ruolo di RASA è stato attribuito allo stesso RPCT, come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 221 del 30 gennaio 2017.

e) La struttura di Supporto al RPCT: istituita nell'anno in corso fornisce il necessario supporto operativo al RPCT nello svolgimento del proprio ruolo. Ad oggi tale ufficio è composto da un unico dipendente.

f) I Dirigenti e i Responsabili dell'Ente, ciascuno per l'area di propria competenza:

- a) svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'Ente, e di costante monitoraggio sull'attività svolta;
- b) partecipano al processo di valutazione e gestione del rischio;
- c) propongono le misure di prevenzione;
- d) assicurano l'osservanza del codice etico e verificano le ipotesi di violazione;
- e) osservano le misure contenute nel PTPCT.

Nella Legge Anticorruzione sono stati succintamente definiti i poteri del RPCT nella sua interlocuzione con gli altri soggetti interni all'Ente, nonché nella sua attività di vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. All'art. 1, comma 9, lett. c) è disposto che il PTPC preveda "obblighi di informazione nei confronti del RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano". È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e attuazione delle misure anticorruzione.

Per quanto sopra, all'interno dell'Ente viene svolto settimanalmente un coordinamento tra i Dirigenti delle differenti aree in modo da attuare un confronto sulle attività che vengono svolte dai diversi uffici e valutare anche gli eventuali riflessi nella materia che qui interessa.

g) Il Nucleo di valutazione: ha la finalità di assistere gli organi istituzionali dell'Ente nella verifica, valutazione e controllo della realizzazione degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, dell'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

h) L'Organismo di Vigilanza (OdV): costituito in conseguenza della scelta del Consorzio di implementare un modello di organizzazione ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche. Tale organismo ha il compito di vigilare sul rispetto di quanto previsto dal modello di organizzazione.

i) L'Internal Audit: funzione stabilita dal vertice del Consorzio il cui obiettivo è quello di accrescere e proteggere il valore dell'organizzazione garantendo il corretto adeguamento rispetto alle normative in vigore, agli standard nazionali e internazionali e alle procedure propedeutiche alla predisposizione al bilancio.

j) Il Revisore Legale nominato da Regione Lombardia, al quale sono affidati i compiti di controllo di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo oltre che la vigilanza sulla gestione finanziaria del Consorzio.

k) I dipendenti del Consorzio, i quali:

- osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, della L. 190/2012);
- segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile/dirigente;
- segnalano casi di conflitto di interesse (art. 6-bis della L. 241/1990);

l) I collaboratori (anche esterni) del Consorzio, che:

- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- assicurano l'osservanza del codice etico di comportamento;
- segnalano le situazioni di illecito.

Oltre ai soggetti sopra indicati si ritiene di richiamare anche i ruoli **del Responsabile della Protezione dei Dati** e del **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** che benché rappresentino figure non inerenti l'ambito di prevenzione della corruzione sono funzioni dirette a garantire la corretta applicazione da parte dell'Ente delle specifiche normative in materia di protezione dei dati e della sicurezza sul lavoro attraverso la regolarizzazione dei processi interni con evidenti ricadute positive anche nei termini che qui interessano.

5. OBIETTIVI STRATEGICI


Come già evidenziato la prevenzione della corruzione e il contrasto di ogni forma d'illegalità rientrano tra le priorità istituzionali dell'Ente.

Coerentemente con quanto premesso e come previsto dalla normativa tra gli obiettivi strategici dell'Ente approvati dal Consiglio di Amministrazione per il quinquennio di durata in carica (2018-2022) è inserito l'obiettivo di *"implementazione e rafforzamento del controllo interno (controllo di gestione e Internal Audit, raggiungimento obiettivi) e ulteriore miglioramento delle procedure di trasparenza, riduzione del rischio di corruzione e rispetto delle norme di settore in materia di privacy"*.

6. PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

L'Allegato 1 al PNA 2019, in aperta discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l'hanno preceduto, interviene in maniera sostanziale sull'intero processo di gestione dei rischi corruttivi, andando ad agire su tutte le fasi che lo compongono. Tale documento diviene l'unico strumento metodologico da seguire per la predisposizione dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativamente agli aspetti di gestione del rischio.

Il processo di gestione del rischio si articola come di seguito



6.1. ANALISI DEL CONTESTO

6.1.1. Il contesto esterno

L'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholders e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

L'Ente esercita le proprie funzioni all'interno di un comprensorio che si estende su sette provincie (Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia, Varese, Como e Lecco) con una superficie complessiva di circa 391.000 ettari e 435 Comuni.

L'attività del Consorzio è profondamente radicata sul territorio e spazia dalla distribuzione delle acque e difesa del suolo alla produzione della energia elettrica tramite fonte rinnovabile, alla valorizzazione dell'uso turistico e sportivo delle acque e dei canali, pertanto, il personale consortile è chiamato a rapportarsi quotidianamente, tra l'altro, con i cittadini consorziati, le Amministrazioni, gli altri Enti pubblici, le Associazioni di categoria e le Associazioni non-profit.

L'Ente, come di seguito riportato, si pone per collocazione geografica che per l'attività svolta nell'ambito degli affidamenti pubblici in un contesto esterno fortemente caratterizzato da "spinte" di illegalità. Tale circostanza, però, trova contemperamento nella specificità dell'attività istituzionale del Consorzio che limita una esposizione di carattere generale che potrebbe causare maggiori influenze corruttive.

6.1.1.1. La corruzione in Italia

Dall'ultimo rapporto disponibile (al momento della redazione del presente Piano) sull'indice di percezione della corruzione ossia il CPI (Corruption Perception Index) 2018, pubblicato il 29 gennaio 2019, risulta un miglioramento dell'Italia nel versante della corruzione in quanto si pone al 53° posto nel mondo su 180 Paesi analizzati con un punteggio di 52 punti su 100, di due punti migliore rispetto al precedente. Dal 2012 solo 20 paesi hanno visto migliorare in maniera significativa il loro punteggio e tra questi vi è l'Italia che ha guadagnato 10 punti e scalato 19 posizioni passando dal 72° posto nel Mondo nel 2012 al 53° posto nel 2018; nonostante ciò, però, non è ancora stato raggiunto un livello pienamente sufficiente nella classifica per punteggio.

I settori più critici rimangono la Pubblica Amministrazione, la sanità e la politica.

Dal monitoraggio semestrale operato dalla Transparency International Italia, da gennaio 2019 a giugno 2019, i casi rilevati sono stati 387 in tutta Italia; i tre settori sopra indicati rappresentano quasi i 2/3 dei casi riportati dai media e un caso su tre è relativo ad appalti pubblici. La tipologia di reato contestato vede la corruzione come la più diffusa al 40% dei casi e di seguito il peculato, la turbativa d'asta e l'abuso d'ufficio tra il 13% e il 10% dei casi. Anche l'ANAC (vd. relazione "La corruzione in Italia (2016-2019). Numeri, luoghi e contropartite del malaffare") rileva che tra agosto 2016 e agosto 2019 i casi di corruzione emersi analizzando i provvedimenti della magistratura sono stati 152 di cui 113 casi, quindi il 74%, ha riguardato l'assegnazione di contratti pubblici.

Dall'indagine Istat pubblicata il 20 marzo 2019 ("Senso civico: atteggiamenti e comportamenti dei cittadini nella vita quotidiana (anni 2016-2018)") inoltre risulta che un quarto delle persone di 14 anni e più considera la corruzione un fatto naturale e inevitabile (il 25,8% si dichiara molto o abbastanza d'accordo con tale affermazione); sei persone su dieci ritengono pericoloso denunciare fatti di corruzione e oltre un terzo (36,1%) lo ritiene inutile. Nei confronti della denuncia i residenti del Nord ritengono in misura maggiore che sia pericolosa (66,7% degli abitanti del Nord-ovest e 64,7% di quelli del Nord-est) o inutile (37,2% e 38,6%).

6.1.1.2. Scenario economico-territoriale della Regione Lombardia

La Lombardia può essere, senza dubbio, considerata la maggiore piazza finanziaria nazionale, essa infatti è caratterizzata da un florido tessuto produttivo ove coesistono un numero elevato di grandi, medie e piccole imprese.

In particolare, per quanto concerne l'ambito in cui opera il Consorzio, la Lombardia si conferma da diversi anni, la prima regione agricola d'Italia: produce il 37% del latte italiano, il 42% del riso italiano, il 40% dei prodotti suinicoli italiani. E' prima anche per superficie dedicata all'agricoltura, le cui attività coprono il 69% del territorio.

Per l'eccellenza dei suoi fondamentali, le performance di crescita, l'elevato livello di industrializzazione e ricchezza prodotta, l'area costituisce un fulcro economico di primo piano nel contesto europeo, e la città di Milano in particolare è da sempre collocata in posizioni elevate nella classifica dei centri economici più importanti al mondo. Se questo quadro sintetizza il successo di una struttura economica basata e cresciuta su una sana concorrenza e corrette relazioni di mercato, esso stesso costituisce nel contempo il terreno attrattore di infiltrazioni illecite e malaffare.

6.1.1.3. Il profilo criminologico del territorio

La Lombardia rappresenta una delle Regione del Nord più interessata da condanne, inchieste e arresti per corruzione o malversazione nella sfera pubblica, come risulta sia dalla Relazione ANAC, già citata, che dall'analisi semestrale della Transparency International Italia ove emerge che la Lombardia si pone dietro a Sicilia e Campania con 66 episodi rilevati nel primo semestre 2019.

Scorrendo nel dettaglio i fatti elencati da gennaio a giugno 2019, 23 sono localizzati a Milano e provincia.

Tale dato è tendenzialmente in linea con i dati registrati sull'intero 2018: negli scorsi dodici mesi, Transparency aveva censito in Lombardia un totale di 125 casi di corruzione e reati affini; a spiccare, le 36 "voci" di Brescia e le 33 di Milano.

La connotazione di complessità sociale, economica e politica della Città Metropolitana di Milano è sottolineata anche dal Procuratore generale della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello che nella Relazione 2019 evidenzia come nel milanese siano insediate da tempo storiche componenti della criminalità mafiosa tradizionale (soprattutto di matrice calabrese, ma anche siciliana, campana e pugliese) legate alle rispettive regione di appartenenza, che hanno dimostrato di saper sfruttare le opportunità offerte dal territorio, riuscendo ad inserirsi in diversi settori quali l'edilizia e movimento terra, i servizi logicisti ed i trasporti, il settore immobiliare e finanziario, quello commerciale, della ristorazione, quello turistico, quello delle cooperative, dell'intrattenimento in locali notturni, degli impianti sportivi, dei videogiochi e delle sale gioco, provvedendo ad alterare la libertà di concorrenza.

6.1.2. Il contesto interno

6.1.2.1. Natura e funzioni del Consorzio

Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi è un Ente Pubblico Economico a carattere associativo ai sensi dell'art. 79 della L.r. 5 dicembre 2008 n. 31, regolato dalla stessa legge regionale e facente parte del sistema regionale lombardo.

Il Consorzio svolge le attività a lui demandate dalle leggi di settore e dallo Statuto vigente, in particolare si occupa della provvista e tutela delle acque superficiali e di falda favorendone tutti gli usi secondo le priorità stabilite dalle norme vigenti; assume tutte le iniziative opportune per favorire un corretto uso delle acque e il risparmio idrico; favorisce la distribuzione razionale delle acque per la produzione agricola e assume tutte le iniziative per sostenere lo sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali.

Il territorio dell'Ente ricomprende oltre che i terreni irrigati dal canale Villoresi, le aree irrigate con le acque derivate dei Navigli Grande, Bereguardo, Pavese e Martesana; il sistema dei Navigli ricomprende, altresì, il Naviglio di Paderno, l'unico realizzato senza finalità irrigue.

Negli ultimi anni l'Ente ha conosciuto un'evoluzione che ha comportato un mutamento qualificante, accompagnato da una crescita in termini di:

- competenze (in particolare in materia di difesa del suolo e navigazione);*
- dimensioni territoriali (con l'inclusione di numerosi nuovi Comuni nella parte settentrionale del comprensorio);*
- vastità della rete gestita (grazie al trasferimento alla rete consortile di numerosi corsi d'acqua principali e secondari);*
- dotazione di un parco mezzi sempre più aggiornato (con l'acquisizione di macchine da lavoro da utilizzare sul reticolo);*
- professionalità del personale (sempre più specializzato e adeguato ai mutamenti in corso).*

Anche in termini di attività dell'Ente gli ultimi anni hanno visto un forte sviluppo con l'avvio della produzione di energia idroelettrica, l'attribuzione da parte di Regione Lombardia di attività di progettazione e realizzazione di alcuni fondamentali interventi di messa in sicurezza idraulica delle aree periurbane ad est di Milano oltre che il riconoscimento a livello nazionale di finanziamenti diretti all'efficientamento del sistema irriguo.

6.1.2.2. L'organizzazione

La struttura operativa del Consorzio, regolamentata dal Piano di Organizzazione variabile approvato dal Consiglio di Amministrazione, è articolata in più Aree ed è diretta e coordinata dal Direttore Generale accanto al quale si pongono - per la definizione degli obiettivi da perseguire e per la verifica e risoluzione dei problemi - i Direttori d'area, i coordinatori dei settori e i responsabili dell'Ente.

I principi organizzativi sui quali si base la struttura consortile sono:

- lavoro per obiettivi;*
- coordinamento dei responsabili;*
- conferenze di progetto e coordinamento progetti;*
- aree organizzative affidate a Direttori d'Area;*
- zone territoriali affidate a Responsabili di Zona.*

L'azione dell'Ente fa perno, oltre che sugli uffici centrali di Milano, su quattro zone territoriali; ogni zona è divisa in ambiti territoriali con uffici operativi articolati sulla base di specifiche esigenze.

Il personale che lavora nelle zone ha, dunque, una doppia dipendenza: da una parte gerarchica dal responsabile di zona, dall'altra funzionale per le attività specifiche dalle differenti aree.

6.1.3. La “Mappatura dei processi”

All'interno dell'analisi del contesto interno, l'aspetto centrale e più importante è la cosiddetta mappatura dei processi che si articola in tre fasi: identificazione, descrizione e rappresentazione.

6.1.3.1. Identificazione:

L'identificazione è il primo passo per lo svolgimento della “mappatura” dei processi e consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti.

L'elenco può essere aggregato nelle cosiddette “aree di rischio”, intese come raggruppamenti omogenei di processi.

Il Consorzio già nei precedenti piani aveva preso in considerazione le Aree di rischio obbligatorie e generali che sono riassunte nella tabella 3 dell'Allegato 1 al PNA 2019 e che vengono di seguito riportate mantenendo l'elencazione già in uso nei precedenti Piani:

- Area A. “Acquisizione e progressione del personale”;
- Area B. “Contratti Pubblici”;
- Area C. “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario”;
- Area D. “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario”;
- Area E. “Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”;
- Area F. “Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”;
- Area G. “Incarichi e nomine”;
- Area H. “Affari legali e contenzioso”.

Oltre alle aree sopra indicate l'Ente aveva già individuato come propria l'“Area Specifica”:

- Area I. “Attività di bonifica ed irrigazione”.

Nel presente piano è stata inserita l'ulteriore Area L. “Elezione degli organi di indirizzo politico-amministrativo”: processo già inserito nel precedente Piano all'interno dell'Area di Rischio C e ora assunta ad Area specifica in quanto rappresentativa di un aspetto particolare dell'attività consortile.

6.1.3.2. Descrizione

Successivamente alla fase di identificazione dei processi, l'attività di "mappatura" procede con la loro descrizione, ovvero l'individuazione, attraverso alcuni elementi salienti della loro modalità di svolgimento.

Rispetto alla fase di descrizione dei processi, l'Allegato 1 al PNA 2019 afferma la possibilità di pervenire gradualmente ad una loro descrizione attraverso diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle risorse e delle competenze effettivamente disponibili all'interno di ciascuna Amministrazione.

La gradualità di approfondimento, per tenere conto delle esigenze delle amministrazioni di piccole dimensioni o caratterizzate da criticità organizzative (ad esempio scarse risorse), può riguardare:

- a) gli elementi funzionali alla descrizione dei processi;
- b) gli ambiti di attività.

Per quanto concerne l'Ente, come già evidenziato nelle varie relazioni annuali del RPCT, è sicuramente presente la problematica relativa alla scarsità di risorse impiegabili oltre al fatto che il RPCT concentrando vari ruoli e competenze in un'unica figura vede necessariamente limitato il proprio impegno allo sviluppo di attività innovative nel campo del PTPCT.

In attuazione del principio della gradualità espresso da ANAC ossia dello sviluppo delle diverse fasi di gestione del rischio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi, l'Ente per quanto concerne la descrizione dei processi, nella mappatura del presente piano, ha inserito i seguenti elementi di base:

- breve descrizione del processo;
- attività che scandiscono e compongono il processo;
- responsabilità complessiva del processo e soggetti che svolgono le attività del processo.

Si procederà all'approfondimento, arricchendo progressivamente la descrizione dei processi, nelle annualità successive dando priorità alle Aree risultate più a rischio dal processo di valutazione del rischio.

6.1.3.3. Rappresentazione:

La fase finale della "mappatura" dei processi riguarda la rappresentazione degli elementi descrittivi del processo illustrati nella precedente fase.

Tale fase è esemplificata dalla "Tabella 2" dell'Allegato 1 al PNA 2019 che per sinteticità viene riportata qui di seguito:

Processo	Attività	Responsabilità
Processo	Attività 1	Unità organizzative 1 e 2
	Attività n.	Unità organizzative n.

6.2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Come specificato da ANAC nell'Allegato 1 al PNA 2019 la valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si articola in tre fasi: l'identificazione, l'analisi e la ponderazione.

6.2.1. Identificazione

Nella fase di identificazione degli "eventi rischiosi" l'obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell'amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Secondo l'ANAC, *"questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione"*.

L'identificazione degli eventi rischiosi necessita del coinvolgimento della struttura organizzativa in quanto solo con la conoscenza approfondita delle varie attività è possibile identificare tali eventi.

Per individuare gli "eventi rischiosi" è necessario:

- definire l'oggetto di analisi ossia l'unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi. Nel presente Piano, tenuto conto della dimensione dell'Ente e dell'analisi già effettuata nei PTPCT precedenti, si è mantenuta la mappatura dei processi già compiuta arricchendola con le attività che li compongono e i relativi "rischio potenziali";
- utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative. Per il presente PTPCT si sono tenuti in considerazione gli apporti degli uffici quanto alla conoscenza diretta dei singoli processi e attività e delle relative criticità, l'analisi dei dati riferiti alle segnalazioni ed ai casi rilevati, ai precedenti giudiziari o disciplinari, il registro dei rischi realizzato da altre amministrazioni simili, per tipologia e complessità organizzativa;
- individuare i rischi e formalizzarli nel PTPCT.

Si rinvia all'**Allegato A "Mappatura dei processi e Registro dei rischi"**.

6.2.2. Analisi del rischio

L'analisi del rischio secondo il PNA 2019 si prefigge due obiettivi:

- comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti "fattori abilitanti" della corruzione ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. L'ANAC propone quali esempi l'assenza di controlli, la mancanza di trasparenza, l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, ecc.
L'Ente, in considerazione del principio di gradualità e miglioramento e apprendimento continuo oltre che della semplificazione, nel presente piano ha considerato i "fattori

abilitanti" in maniera generalizzata in particolare le tipologie di misure sono state identificate considerando quali principali fattori abilitanti del rischio di corruzione:

- mancanza di strumenti di controllo;
 - la mancanza di trasparenza/pubblicità;
 - la scarsa responsabilizzazione interna;
 - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
 - l'obsolescenza di alcuni componenti del sistema informativo.
- stimare il livello di esposizione al rischio al fine di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.

6.2.3. Metodologia di valutazione del rischio

L'approccio per stimare l'esposizione delle organizzazioni ai rischi può essere qualitativo, quantitativo o misto.

L'Autorità suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo ove l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri.

Il cambio di metodologia da parte dell'ANAC, rispetto alle indicazioni contenuti nell'Allegato 5 al PNA 2013, si basa sull'assunto che allo stato attuale le amministrazioni non dispongono di serie storiche sulla frequenza dell'accadimento di fatti di corruzione o, laddove siano disponibili, queste sono scarse e poco affidabili e pertanto propone l'utilizzo di tecniche qualitative basate su valori di giudizio soggettivo, sulla conoscenza effettiva dei fatti e delle situazioni che influiscono sul rischio.

È possibile scegliere di accompagnare la misurazione di tipo qualitativo anche con dati di tipo quantitativo in cui gli indicatori siano chiaramente e autonomamente individuati dalle singole amministrazioni.

I criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio, definiti in via preliminare, in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività.

Sempre in ragione della necessità che i PTPCT devono tener conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, gli indicatori di stima del livello di rischio possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.

Al fine di rendere trasparente il percorso valutativo svolto dall'Ente di seguito si è proceduto a codificare per i diversi indicatori scelti per la stima del livello di rischio (tra quelli proposti da ANAC) il livello di giudizio attribuibile a ciascuno indicato in ALTO, MEDIO e BASSO, secondo la tabella di seguito riportata.

n.	Indicatore	Livello	Descrizione
1.	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti	ALTO	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare.
		MEDIO	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare.
		BASSO	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare.
2.	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	ALTO	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che subiscono ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore e le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa.
		MEDIO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale e/o regionale che subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore ma la prassi operativa, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono tendenzialmente costanti. Il processo è svolto da una o più unità operativa.
		BASSO	La normativa che regola il processo è puntuale, subisce sporadici interventi di riforma, modifica e/o integrazione. Le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.
3.	Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico	ALTO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari.
		MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari.
		BASSO	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante.
4.	Livello di collaborazione del Responsabile del Processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano	MEDIO	Livello di stima generale attribuito in considerazione della difficoltà che ancora oggi si incontra in una gestione autonoma da parte dei soggetti interessati di un flusso informativo e di aggiornamento nei confronti del RPCT.
5.	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati	MEDIO	Livello di stima generale attribuito in considerazione della crescente attività di monitoraggio degli ultimi anni.

Lo stesso GIUDIZIO SINTETICO è espresso secondo la medesima scala ALTO, MEDIO e BASSO.

Il Consorzio per l'attribuzione di tale ha operato come di seguito:

- a) **MISURAZIONE** per ciascuna attività/processo del valore di ciascuno degli indicatori proposti al punto 1, 2, 3 con attribuzione del livello Alto, Medio, Basso;
- b) **SINTESI E ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIOSITA'** è stata effettuata considerando la MODA ossia il valore che si presenta con maggiore frequenza tra i valori attribuiti agli indicatori 1, 2 e 3 con i valori degli indicatori 4 e 5 ponderata come di seguito indicato:
 - applicazione del criterio generale di "prudenza" espresso da ANAC, con particolare riguardo all'Area di Rischio B "Contratti Pubblici" e all'Area di Rischio H "Affari legali e contenzioso";
 - valutazione di dati oggettivi degli ultimi 3 anni inerenti a
 - mancanza di procedimenti giudiziari e/o di procedimenti disciplinari a carico di dipendenti dell'Ente per reati contro la P.A., falso e truffa (con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione);
 - mancanza di procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile;
 - presenza di un unico ricorso amministrativo in tema di affidamento di contratti pubblici;
 - mancanza di adozione di atti di autotutela per la presenza di gravi rilievi di irregolarità amministrativa;
 - mancanza di segnalazioni e reclami (anche tramite il sistema del *whistleblowing*) aventi ad oggetto episodi di abuso, illeciti, corruzione vera e propria;
 - la circostanza che il monitoraggio operato nell'anno 2019 non ha evidenziato comportamenti di malagestione.

6.2.4. Ponderazione

La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire:

- a) le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- b) le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Come specificato da ANAC:

- c) la ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti. Un concetto cruciale nello stabilire se attuare nuove azioni è quello di rischio residuo, ossia del rischio che persiste una volta che le misure di prevenzione generali e specifiche siano state correttamente attuate;
- d) nella valutazione del rischio è necessario tener conto delle misure già implementate per poi concentrarsi sul rischio residuo tenendo comunque in considerazione che quest'ultimo non potrà mai essere uguale a zero;
- e) nel definire le azioni da intraprendere si dovrà tener conto *in primis* delle misure già attuate e valutare come migliorare quelli già esistenti, anche per evitare di appesantire l'attività amministrativa con l'inserimento di nuovi controlli;
- f) nell'ipotesi sia possibile l'adozione di più azioni volte a mitigare un evento rischioso, andranno privilegiate quelle che riducono maggiormente il rischio residuo, sempre

garantendo il rispetto del principio di sostenibilità economica ed organizzativa delle stesse;

- g) per la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio determinato nella fase precedente e procedere in ordine via via decrescente, partendo dalle attività che presentano un'esposizione più elevata successivamente fino ad arrivare al trattamento di quelle che si caratterizzano per un'esposizione più contenuta.

6.3. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle **misure** che debbono essere predisposte **per neutralizzare o ridurre il rischio** e nella decisione sulle priorità di trattamento.

Per misura si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o ridurre il livello di rischio.

Posto che il Consorzio, nella sua attività istituzionale opera nel rispetto delle regole dettate dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, dal codice appalti, dalla contrattazione collettiva nazionale in materia di dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, dalle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro, dalle norme sul procedimento amministrativo in proseguo verranno trattate le misure dirette alla repressione dei fenomeni corruttivi in seno all'attività istituzionale del Consorzio. Il Consorzio possiede norme interne (statuto, regolamenti, piani e programmi) che regolano il funzionamento di tutto l'Ente, nonché la sua attività istituzionale e i procedimenti che mette in atto.

L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto dei principi della previsione e della programmazione degli interventi e delle attività istituzionali, della verbalizzazione e motivazione delle determinazioni assunte in ordine a ciascun procedimento, della tracciabilità dei documenti e delle fasi di ogni procedimento, della separazione tra ruoli operativi e ruoli di controllo, della separazione delle varie fasi che compongono ogni procedimento.

In relazione alla loro portata, le misure si suddividono in "generali" ossia quelle misure che hanno la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intero Ente e in "specifiche" ossia quelle misure che incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

Nel presente documento sono analizzate le misure "generali" individuate dal legislatore e pertanto obbligatorie e le misure "generali" dell'Ente e cioè le misure che non sono obbligatorie per legge ma sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel piano.

Si precisa che la medesima categoria di misura può dar luogo sia a misure "generali" che "specifiche" quando la stessa attiene ad una attività o ad un processo in specifico.

Per le misure specifiche adottate o da adottare e la loro programmazione si rimanda **all'Allegato B "Misure Specifiche di trattamento"** al presente Piano evidenziando che, in considerazione dell'elencazione proposta da ANAC, si è proceduto alla categorizzazione delle misure secondo la tipologia di seguito indicata:

- A. Controllo;
- B. Trasparenza/Pubblicità;
- C. Standard di comportamento (inteso come conformità alla normativa oltre che agli standard interni di conformità degli atti);
- D. Regolamentazione;
- E. Semplificazione;
- F. Formazione;
- G. Rotazione/Segregazione;
- H. Conflitto di interesse.

Le misure di trattamento sono attuate dai medesimi soggetti che hanno la responsabilità complessiva della procedura e da coloro che svolgono le attività del processo secondo quanto indicato nell'Allegato A "Mappatura dei processi e Registro dei rischi".

6.4. MONITORAGGIO E RIESAME

Come indicato da ANAC, il RPCT per valutare l'oggetto del monitoraggio deve prendere in considerazione le risultanze dell'attività di valutazione del rischio e l'esigenza di includere i processi/attività non verificati negli anni precedenti.

Per quanto concerne le risultanze si rileva che per caratteristiche della materia l'Area B "Contratti Pubblici" risulta sempre la maggiormente a rischio di corruzione rispetto alle Aree restanti, tale Area però è già stata oggetto di numerose verifiche in passato da parte di Audit regionali legati ai finanziamenti comunitari conseguiti dal Consorzio (POR-FESR, Interreg, bandi Cariplo) oltre che da parte dell'Organismo di Vigilanza. Tali verifiche non hanno evidenziato criticità particolari nelle procedure di affidamento consortili.

Oltre a ciò si evidenzia che l'Area in questione risulta fortemente segregata in quanto vista la molteplicità di processi in essa contenuti è necessaria la compartecipazione di differenti uffici. Pertanto, data la presenza di vari controlli incrociati, il rischio corruttivo risulta attenuato.

Posta la costante attività dell'RPCT di confronto con i Dirigenti, i Responsabili e tutto il personale consortile, alla luce di quanto indicato per l'anno 2020 si procederà a:

- verificare Aree di rischio che nei precedenti anni sono state oggetto di limitati controlli e nello specifico si procederà al monitoraggio delle procedure poste alla base dei processi mappati per l'Area A "Acquisizione e progressione del personale" e Area F "Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni" attraverso l'analisi di casi, l'acquisizione di fascicoli, documenti e informazioni;
- verificare la percezione dei fenomeni corruttivi e di malagestione all'interno dell'Ente attraverso colloqui, sulla base di domande prefissate, con dipendenti consortili (almeno uno per sede) individuati in maniera casuale.

6.5. LE MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E CONTRASTO



6.5.1. Codice Etico

Il Codice di Comportamento viene introdotto nell'ordinamento italiano dall'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

Come è noto la natura giuridica di "Enti pubblici economici" colloca i Consorzi di Bonifica al di fuori della Pubblica Amministrazione come definita dal D.Lgs. n. 165/2001, tuttavia la normativa in materia di trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. n. 97/2016 e PNA) fissa adempimenti anche per gli Enti pubblici economici, come i Consorzi di bonifica.

Con comunicato del Presidente dell'ANAC del 22 aprile 2015 si è, infatti, sancito che anche i Consorzi di Bonifica sono tenuti all'adozione del Codice di Comportamento pertanto il Consorzio, in data 16 dicembre 2015, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 161, ha adottato il primo Codice Etico di comportamento successivamente aggiornato con la delibera n. 273 del 21 novembre 2017 anch'esso come parte integrante del MOG.

Il Codice Etico è uno strumento diretto a prevenire comportamenti inadeguati rispetto alle politiche dell'Ente ed alle notazioni di indirizzo del Consiglio di Amministrazione nel continuo esercizio delle funzioni istituzionali da parte dei Dirigenti e dei dipendenti prevedendo una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità sociali ed etiche dei propri dirigenti, quadri, dipendenti e fornitori verso i diversi gruppi di stakeholder.

Esso contiene delle dettagliate regole di condotta per i dipendenti (ad esempio per quanto concerne il ricevimento di regali, compensi o altre utilità; la partecipazione ad associazioni e organizzazioni, il comportamento nei rapporti privati e in servizio, i rapporti con il pubblico etc.) al fine di guidare l'agire dei suoi dipendenti nell'ottica della trasparenza e per stimolare sempre un maggiore sviluppo dei principi di responsabilità, efficacia, efficienza, integrità e legalità degli operatori.

La versione attualmente in vigore è quella di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 273 del 21 novembre 2017, e non viene modificata con il presente aggiornamento.

Giova osservare, per quanto riguarda la prevenzione della corruzione e il rispetto della trasparenza, che:

- ai sensi dell'art. 4.5 spetta al dipendente rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione; prestare la propria collaborazione al RPCT e segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali segnalazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza;
- ai sensi dell'art. 4.6 il dipendente deve assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo al Consorzio secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale;
- ai sensi dell'art. 5.1 il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se di competenza, il procedimento disciplinare ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità

disciplinare collaborando, altresì, con essa; il dirigente tutela il segnalante quando lo stesso faccia sia dipendente dell'Ente;

- ai sensi dell'art. 9.1 la violazione delle disposizioni contenute nel Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza è fonte di responsabilità disciplinare.

Il Codice Etico è stato opportunamente pubblicato sul sito consortile nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri Contenuti-Prevenzione della corruzione" e verrà, altresì, adeguatamente diffuso tra il personale consortile.



6.5.2. Conflitto di interessi

La misura in oggetto trova origine dall'art. 1, comma 41, della Legge Anticorruzione che ha introdotto nella legge sul procedimento amministrativo la previsione per la quale "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

Successivamente il Codice di Comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, approvato con D.P.R. n.62/2013, ha ulteriormente rafforzato gli obblighi di comportamento a cui si debbono attenere i dipendenti pubblici elencando i doveri, le responsabilità e le sanzioni nei casi di conflitto di interesse.

Sulla base di quanto sopra indicato il Codice Etico consortile prevede che:

art. 4.3 "...il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

I Dirigenti, i dipendenti e in genere tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente devono evitare ogni possibile situazione di conflitto d'interessi; si devono pertanto astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Coloro che si trovino in una situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, devono darne immediata notizia al proprio superiore che valuterà il comportamento da tenere".

art. 4.4 "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di

cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

Altresì secondo l'**art. 4.11** *"il dipendente non conclude, per conto del Consorzio, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui il Consorzio concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio".*

Ancora l'**art. 5.1** sancisce che *"Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'ente le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge".*

Non è superfluo rilevare che ad ulteriore completezza l'**art. 4.2** del Codice Etico prevede che *"nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio".*

Per quanto sopra dal 2019 si procede all'acquisizione, al momento dell'assunzione, della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del dipendente.

Ai fini di semplificazione:

- sono stati altresì predisposti appositi moduli per il rilascio della dichiarazione;
- è stata predisposta una nota esplicativa;
- la documentazione è stata messa a disposizione di tutti i dipendenti nell'area dedicata al personale raggiungibile tramite il sito istituzionale dell'Ente.

Nell'anno 2020 è previsto l'invio, ad opera del RPCT, di una comunicazione a tutto il personale con la quale si ricorda la necessità di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate.

Accanto a quanto già indicato l'art. 42 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 disciplina l'ipotesi particolare del **CONFLITTO DI INTERESSI NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI** ovvero il caso in cui il conflitto di interesse insorga nell'ambito di una procedura di aggiudicazione degli appalti.

Pertanto nell'anno 2019, posto che i dipendenti sono già informati della necessità di astenersi in caso di conflitto di interessi, si è proceduto all'acquisizione di apposite dichiarazioni da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici in relazione agli appalti maggiormente rilevanti banditi dell'Ente.

Per l'anno 2020 si procederà, da parte dei Dirigenti e Responsabili di area per quanto di competenza per le procedure di affidamento uguali o superiori a € 40.000,00 all'acquisizione di tale dichiarazione da parte del RP e dei componenti delle commissioni giudicatrici.



6.5.3. Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi

Sulla base dei criteri di delega elencati al comma 50 dell'art. 1 della Legge Anticorruzione il legislatore, con il D.Lgs. n. 39/2013 ha individuato le condizioni di incompatibilità e di inconferibilità che, nell'ottica della stessa Legge, sono considerate quali "situazioni sintomatiche" di favore per la diffusione della corruzione.

Dopo una prima fase di incertezza in merito all'applicabilità del Decreto Legislativo in questione ai Consorzi di Bonifica, con il comunicato 22 aprile 2015 già citato, il Presidente dell'ANAC ha fugato ogni dubbio affermando che i Consorzi di Bonifica - da considerarsi nel novero degli enti di diritto pubblico non territoriali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla Pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori sono da questi nominati - sono tenuti al rispetto degli obblighi discendenti dalla L. n. 190/2012, dal P.N.A, dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e di conseguenza all'applicazione, anche, di quanto previsto in materia di inconferibilità e incompatibilità.

In merito all'applicabilità della normativa in questione ai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi occorre evidenziare che la stessa trova applicazione "*...ai soli incarichi conferiti...*", come sancito dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013, ovvero ai soli Consiglieri nominati dalla Regione Lombardia, dalla Città Metropolitana di Milano e dall'assemblea dei Sindaci dei Comuni facenti parte del comprensorio consortile

I Consiglieri diversi da quelli sopra indicati, essendo elettivi, non sono pertanto sottoposti al D.Lgs. n. 39/2013; al riguardo si evidenzia, però, che il Consorzio, anche se non previsto obbligatoriamente per legge, richiede il rilascio della dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità ai membri del Consiglio di Amministrazione aventi incarico all'interno del Comitato Esecutivo giacché facenti parte di un organismo di vertice soggetto a compenso.

Come già evidenziato ai Consiglieri sopra indicati e ai Dirigenti viene richiesto, dal RPCT, di rinnovare annualmente la dichiarazione in merito alla insussistenza di situazioni di incompatibilità.



6.5.4. Autorizzazione allo svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali

La disciplina del rapporto di lavoro del personale del Consorzio è di carattere privatistico, applicandosi il CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per i dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro ed il CCNL per i dirigenti dei consorzi di bonifica degli enti similari di diritto pubblico e dei consorzi di miglioramento fondiario per i dipendenti con qualifica di dirigente.

Tuttavia, in ottica anticorruptiva, si evidenzia come i succitati contratti collettivi prevedano norme sull'incompatibilità analoghe all'art. 53, comma 3 bis, del d.lgs. n. 165/2001 in particolare:

- gli artt. 7 e 8 del CCNL dei Dirigenti dei Consorzi di bonifica, come aggiornato con accordo del 16 aprile 2018, prevedono, per i dirigenti a tempo determinato, l'obbligo di prestare la propria opera in modo esclusivo a favore del Consorzio e vietano lo

svolgimento di attività di qualsiasi natura a favore di terzi;

- l'art. 20 del CCNL dei Dirigenti dei Consorzi di bonifica dispone per i direttori a tempo indeterminato l'obbligo di prestare la propria opera in modo esclusivo a favore del Consorzio e il divieto dello svolgimento di attività di qualsiasi natura a favore di terzi, salve specifiche autorizzazioni da parte del Consorzio (e salvo l'esclusione dall'obbligo dell'autorizzazione per alcune attività quali la partecipazione a corsi di formazione etc.);
- l'art. 46 del CCNL 24 luglio 2017 dispone tra i doveri del personale dei Consorzi di bonifica di *"non svolgere attività che risultino comunque incompatibili con l'impiego consortile"* mentre *"ai dipendenti laureati o diplomati è fatto divieto di esercitare la libera professione"*.

Ugualmente il Regolamento di Organizzazione consortile vigente, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 13 settembre 2013, all'art. 27 prevede che *"il dipendente può svolgere attività lavorativa remunerata al di fuori del rapporto di servizio solo previa autorizzazione del Direttore Generale. L'attività lavorativa esterna del dipendente non può contrastare con gli interessi dell'ente e non deve comportare contatti con servizi dell'ente. Parimenti non può partecipare a società di diritto o di fatto o collaborare con altre persone che svolgano attività contro gli interessi dell'ente o intrattengano rapporti con servizi dell'ente"*.

Nell'anno 2020 nella formazione/aggiornamento del personale si procederà a ricordare l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per lo svolgimento di attività/incarichi extra-aziendali e le modalità alle quali attenersi.



6.5.5. Divieti post-employment (pantouflage)

L'art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del D.lgs. 165/2001 il co. 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Come già specificato precedentemente ai dipendenti consortili non si applica il D.lgs. in questione in quanto il rapporto che il Consorzio instaura con gli stessi è di carattere privatistico e non pubblicistico, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 però l'ANAC ha affermato che è necessario operare una lettura più ampia della norma, alla luce anche delle disposizioni simili del D.lgs. n. 39/2013, tale da ritenere che **il divieto di pantouflage sia da riferirsi anche ai dipendenti degli Enti pubblici economici.**

In virtù delle indicazioni fornite da ANAC il divieto si applica:

- ai **dipendenti con poteri autoritativi e negoziali**, da intendersi come quei soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto dell'Ente, tali poteri attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'Ente (a titolo esemplificativo, i dirigenti, dipendenti che svolgono funzioni di carattere dirigenziale, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente);
- ai **dipendenti che partecipando al procedimento amministrativo hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale**, ad esempio collaborando all'istruttoria attraverso l'elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione.

Si rileva che gli operatori economici che partecipano a procedure aventi valore uguale o superiore a € 40.000,00 devono provvedere a rilasciare, in apposita sezione del DGUE, la presente dichiarazione "L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico?".

Per l'anno 2020 nella formazione/aggiornamento del personale si procederà ad informare i dipendenti in merito all'applicabilità del divieto di pantouflage anche ai rapporti lavorativi instaurati dall'Ente e i termini di applicazione.

Altresi, si procederà a far sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico una dichiarazione con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage.



6.5.6. Patti di integrità

In attuazione dell'art.1, comma 17, l. 190/2012, "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara".

La DGR. n. X/1299 del 30.01.2014 della Regione Lombardia, con specifico riferimento all'art. 1 comma 17 della Legge 190/2012, ha approvato il "Patto di integrità" in materia di contratti pubblici regionali, sottolineando che il documento regionale stabilendo che costituisce parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'All.A1 L.R. n.30/2006. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo non inferiore ad € 40.000,00, nonché per l'iscrizione all'Albo/Elenco Fornitori. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.

Con la D.G.R. N. x/1751 del 17.06.2019 la Regione Lombardia ha approvato il nuovo patto d'integrità, con la quale aggiorna la precedente deliberazione e conferma la volontà di assicurare la massima trasparenza nei procedimenti relativi alle gare d'appalto di competenza. Questo patto dovrà essere sottoscritto da tutti i fornitori di beni, servizi e lavori che intendano partecipare alle gare d'appalto, pena l'esclusione.

Per quanto sopra indicato nelle procedure di gara uguali o superiori a € 40.000,00, Il Consorzio richiede al concorrente la dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali vigente per tempo.



6.5.7. Formazione

Nell'ambito degli strumenti di lotta alla corruzione, la formazione ricopre un ruolo di primo piano nello sviluppo della cultura della legalità in capo al personale attraverso sia

l'accrescimento delle conoscenze e delle abilità che alla valorizzazione della loro professionalità.

Il ruolo cruciale della formazione è confermato, altresì, dal comma 8, dell'art. 1, della Legge Anticorruzione secondo il quale il RPCT *"definisce (annualmente, ndr) procedure appropriate per selezionare e formare,(...), i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. (...) La mancata adozione delle procedure (...) per la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale"*.

Come ogni anno il Consorzio ha organizzato tramite affidamento a Società esterna il corso di formazione base in materia di anticorruzione e trasparenza per i nuovi assunti oltre che un corso di formazione specifico avente riguardo alla trasparenza e l'anticorruzione nella fase esecutiva degli affidamenti che ha interessato n. 18 dipendenti che operano prevalentemente nell'Area di Rischio "Contratti Pubblici" in relazione al processo "Esecuzione del contratto".

Accanto a questi il personale consortile si trova spesso a partecipare a corsi di formazione, che, anche se non aventi specificatamente ad oggetto la materia della trasparenza e dell'anticorruzione, sono finalizzati all'acquisizione delle necessarie competenze per garantire che i dipendenti agiscano nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari.

A titolo di esempio, tra i più significativi in quanto inerenti a processi/aree di rischio oggetto di mappatura, il personale consortile ha partecipato ai seguenti corsi di formazione:

- "Espropriazione per Pubblica Utilità", n. 2 partecipanti per 8 ore di corso;
- "La segreteria di direzione dell'Ente Pubblico", n. 3 partecipanti per 8 ore;
- "Gli appalti pubblici dopo il Decreto Sblocca-cantieri", n. 3 partecipanti per 4 ore;
- "Trasparenza on-line in ambito pubblico: Enti, Comuni e Società", n. 1 partecipante per 7 ore;
- "Tecniche di redazione del piano anticorruzione 2020-2022. Anticorruzione e obblighi di trasparenza. Le ultime novità in materia di personale, appalti pubblici, accesso agli atti e privacy", n. 1 partecipante per 6 ore.

Il personale consortile è, inoltre, sempre interessato alla formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e nell'anno 2019 si è dato avvio alla formazione in materia di trattamento dei dati personali.

Nell'anno 2019 è stata introdotta un'importante novità in materia di formazione/informazione del personale in quanto si è dato avvio allo svolgimento di corsi di formazione e organizzazione di gruppi di lavoro totalmente interni ossia tenuti da dipendenti del Consorzio per dipendenti dello stesso.

In particolare, come anticipato nel paragrafo relativo agli Obiettivi, sono stati svolti i seguenti corsi e gruppi di lavoro aventi alcuni aventi quale obiettivo la condivisione di conoscenze al momento patrimonio di singoli soggetti, per supportare e facilitare diverse attività e giungere ad un comportamento il più possibile omogeneo e, altri, la definizione/ridefinizione di una serie di procedure garantendone la diffusione e condivisione con i colleghi coinvolti nelle relative attività.

Per quanto qui interessa si riporta l'indicazione di alcuni corsi e gruppi di lavoro svolti:

- "Comunicare le attività del Consorzio" (n. 15 partecipanti): corso finalizzato alla disamina degli strumenti di comunicazione attualmente in uso per fornire le necessarie

indicazioni/ suggerimenti per una corretta comunicazione, soprattutto interna. L'obiettivo è stato sensibilizzare i colleghi circa l'importanza della condivisione delle conoscenze così da aumentare lo scambio di informazioni all'interno dell'ente per accrescere l'efficienza dell'azione comunicativa del Consorzio verso l'esterno.

- "Affidamenti a listino" (n. 20 partecipanti): corso diretto all'individuazione delle diverse fattispecie di affidamenti (ad invitato unico, con più invitati, a listino, pluriennali) e all'evidenziazione degli errori più comuni commessi nelle procedure di affidamento. Particolare attenzione è stata riservata agli affidamenti "a listino", sempre più utilizzati dagli uffici. Sono stati pertanto analizzati esempi pratici di tale tipologia di affidamento.
- "Conoscenze applicative del programma GEOMASTER" (n. 30 persone): corso di introduzione all'utilizzo del web GIS Geomaster che prevede la visualizzazione on line dei servizi di mappa contenenti i dati geografici nel comprensorio ETV (reticolo idrico, concessioni, ecc). Illustrazione dei dati contenuti nei servizi e uso dei principali strumenti di consultazione/ricerca del dato;
- "Contenuti, stesura e iter atti tipo - delibere e determine" (n. 20 partecipanti): corso diretto all'illustrazione degli elementi essenziali degli atti amministrativi, in particolare delle deliberazioni e determinazioni, e dell'iter procedurale di approvazione degli stessi.
- "Applicazione del nuovo regolamento gestione rete: le sottoscrizioni" (n. 25 partecipanti totali su più incontri): gruppo di lavoro per l'aggiornamento delle procedure applicative riguardo le modalità di accettazione di nuove domande o variazioni di domande di dispensa irrigua. Tali procedure sono dirette a garantire la corretta applicazione del nuovo regolamento per la gestione della rete, la validità della domanda e della sua accettazione da un punto di vista amministrativo oltre che il coordinamento delle varie zone in maniera tale che le modalità applicative siano omogenee per tutto il comprensorio e le sue sedi, in un'ottica di equità e correttezza;
- "Autorità demanio idrico" (n. 9 persone): gruppo di lavoro diretto alla verifica e al miglioramento delle procedure, per il corretto utilizzo dei DPI e delle attrezzature per la gestione e l'utilizzo in sicurezza dei canali consortili e nello specifico per le attività di fruizione e navigazione dei canali.

Si è dato, quindi, avvio a quel cambio nell'attuazione della formazione auspicato da ANAC nel PNA 2019 procedendo ad una formazione più diretta all'esame di casi concreti calati nel contesto dell'Ente per favorire la crescita di competenze tecniche e comportamentali che permettono di garantire che l'agire del dipendente sia indirizzato anche ad un'ottica di prevenzione della corruzione.

Si veda l'**Allegato C "Piano della Formazione"**.



6.5.8. Rotazione del personale

Nel PNA 2019 ANAC riafferma che la rotazione cd. "ordinaria" del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

Nell'Allegato 2 al PNA 2019 sottolinea che tale misura trova attuazione nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, e pertanto ne risultano esclusi (tra gli altri) gli Enti pubblici economici e, dunque, i Consorzi di Bonifica.

Tuttavia, come già espresso in precedenza e in particolare nelle Linee guida di cui alla determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, è opportuno che gli Enti pubblici economici adottino, in combinazione o in alternativa alla rotazione, misure quali quella della articolazione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") con cui sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a: a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche.

Per i Consorzi di Bonifica, la legislazione regionale (art. 83, c.1. della l.r.31/2008) precisa che *"La struttura organizzativa degli uffici del consorzio è individuata dal piano di organizzazione dei servizi consortili deliberato dal consiglio di amministrazione"* nel quale sono precisati quali debbano essere i titoli di studio necessari per ogni profilo professionale.

Come per i precedenti anni, considerato le sue dimensioni e la diversificazione dei ruoli che lo compongono, l'Ente riscontra l'oggettiva difficoltà ad applicare la misura della rotazione.

A livello Dirigenziale all'interno dell'Ente sono attualmente presenti 4 Dirigenti, posto che già alla fine dell'anno 2016 si è proceduto alla rotazione dei 2 Dirigenti aventi la medesima formazione, e che nell'anno 2019 si è proceduto alla sostituzione del Direttore tecnico, a seguito delle dimissioni del precedente Dirigente, l'ulteriore applicazione di tale misura comporterebbe a livello dirigenziale la necessità di inserire in organico ulteriori dirigenti con relativi titoli professionali per poterli ruotare con quelli con i titoli analoghi vanificando anche l'investimento sostenuto negli anni dal Consorzio per lo sviluppo delle competenze dirigenziali.

La necessità di preservazione delle competenze si pone anche a livelli non dirigenziali in considerazione della specialità dell'ambito in cui l'Ente opera ovvero, tra gli altri, l'esecuzione di opere idrauliche, la costruzione e gestione di centrali idroelettriche e la distribuzione di acque a uso irriguo; tutte attività che richiedono da parte del personale competenze tecniche di contenuto elevato e, pertanto, l'applicazione *tout court* della rotazione non sarebbe in grado di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa dell'Ente.

In ogni caso come emerge anche dalla mappatura dei processi, l'Ente garantisce una organizzazione di compiti tra diversi uffici e una suddivisione dei poteri tali da escludere che le decisioni vengano assunte da un unico soggetto, a tal riguardo si veda anche il paragrafo 6.5.12.

L'istituto generale della rotazione disciplinata dalla L. 190/2012, (c.d. rotazione ordinaria) va distinto dall'istituto della c.d. **ROTAZIONE STRAORDINARIA**, previsto dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (c.d. Testo Unico sul pubblico impiego) all'art. 16, co. 1, lett. l-quater, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi.

La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva». Tale ultima misura solo nominalmente può associarsi alla rotazione ordinaria.

L'Autorità con la Delibera n. 215 del 26 marzo 2019 *"Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001"* ha precisato che, in considerazione degli esistenti dubbi sull'applicabilità dell'istituto in capo agli Enti non inclusi nell'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, il provvedimento motivato con il quale l'amministrazione valuta se applicare la misura è solo facoltativo per tali Enti quindi anche per gli Enti pubblici economici come il Consorzio.

Resta fermo che agli Enti pubblici economici si applicano le misure di trasferimento ad altro ufficio a seguito di rinvio a giudizio nelle ipotesi previste dall'art. 3 della L. n. 97/2001.

In ogni caso, nel 2019 non si sono presentate situazioni riconducibili alla normativa sopra citata.



6.5.9. Trasparenza

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e efficacia dell'azione amministrativa.

La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Consorzio, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, per garantire l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività del Consorzio, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Apposita sezione del presente Piano è dedicata alla trasparenza ove vengono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati al fine di individuare più precisamente le responsabilità per la mancata trasmissione o pubblicazione degli stessi ed ottenere una maggiore responsabilizzazione delle strutture interne all'Ente.



6.5.10. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 179 del 30 novembre 2017 è stato definitivamente sancito che *"per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'art. 3, **il dipendente di un ente pubblico economico**...."* con l'ulteriore specifica .

Anche prima di tale legge, allo scopo di evitare che i dipendenti venuti a conoscenza di situazioni di illecito non segnalassero il fatto per timore di subire conseguenze pregiudizievoli, il Consorzio di Bonifica aveva provveduto a recepire le disposizioni di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 benché non applicabile ai Consorzi in quanto non appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Il Consorzio, in considerazione dell'importanza che il ruolo del segnalante svolge nella prevenzione e nella repressione dei reati corruttivi ha **adottato**, con deliberazione di CDA n. 25 del 22 giugno 2018, il **"Regolamento per la gestione di segnalazioni di illeciti e misure a tutela del segnalante (cd. whistleblower)"** e successivamente attivato, accanto alle modalità di segnalazione classiche (e-mail dedicata, posta ordinaria, consegna o esposizione diretta), una apposita piattaforma che permette di gestire le segnalazioni di comportamenti scorretti, irregolarità e illeciti all'interno dell'Ente, garantendo massima tutela e riservatezza al segnalante.

Quanto sopra ha ad oggetto le segnalazioni di illeciti e violazioni rientranti nel novero della Legge Anticorruzione mentre per quanto riguarda gli illeciti e le violazioni rientranti nel Modello di Organizzazione e Gestione dell'Ente si è provveduto ad una disciplina specifica.

Infatti, a seguito dell'integrazione operata dalla Legge 179/2017 all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, il Consorzio, con delibera n. 22 del 22 giugno 2018, ha modificato il proprio MOG

inserendo le disposizioni per procedere alle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, a tal riguardo deve farsi riferimento alle previsioni contenute al paragrafo 6.4 del MOG.

Nell'anno 2019 non sono pervenute segnalazioni di illeciti per quanto concerne la Legge Anticorruzione.

Nell'anno 2020 nella formazione/aggiornamento del personale si procederà ad incrementare la conoscenza dell'istituto oltre che dello strumento adottato dall'Ente per l'effettuazione delle segnalazioni.



6.5.11. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Il Consorzio, per rendere più efficace l'azione di prevenzione della corruzione, ha fatto proprie le previsioni legislative nonché le raccomandazioni contenute nel PNA e nelle linee guida dell'ANAC in materia di sensibilizzazione dei soggetti che a vario titolo si rapportano con l'Ente.

Senza ombra di dubbio il più forte legame che l'Ente ha con la società civile è dato dal rapporto con i suoi cosiddetti utenti/consorzianti cui effettivamente l'attività consortile si rivolge ma ciò non significa che l'attività consortile si limiti solo ai rapporti con tali soggetti, dal momento che, proprio per le peculiarità dei suoi fini istituzionali, arriva a coinvolgere l'intera società civile.

Negli ultimi anni Il Consorzio si è, perciò, fortemente impegnato a diffondere conoscenze sull'Ente e sulla sua attività, anche al fine di rendere sempre più partecipi gli utenti/consorzianti e la società civile alla vita consortile, implementando il rapporto di fiducia con l'Ente e l'emersione dei fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".

Come oramai da diversi anni il Consorzio provvede settimanalmente all'invio di una newsletter, *ETV Flash*, incentrata sul Consorzio, le sue attività e in generale sul mondo agricolo e la bonifica e la messa *on - line* del nuovo sito istituzionale completamente rinnovato dal punto di vista della grafica per renderlo più moderno e chiaro e garantire l'accessibilità dei suoi contenuti.

Il Consorzio, inoltre, aderisce annualmente al consueto appuntamento della Settimana della Bonifica, evento promosso dall'Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI) per far conoscere l'attività dei Consorzi di bonifica ed irrigazione, con l'organizzazione dell'iniziativa "Impianti Aperti" ossia l'apertura al pubblico dei principali siti e punti di interesse gestiti dal Consorzio.

La partecipazione alle iniziative sul territorio ha visto anche l'adesione del Consorzio, unitamente ad altri Enti e associazioni, al progetto Cariplo "Sul filo dell'Acqua in Lombardia – Una rete per educare, informare, crescere" diretto a dare risalto ai poli culturali del Consorzio.

Come per i precedenti Piani, anche per l'aggiornamento del presente Piano si è provveduto a pubblicare, in data 2 dicembre 2019, l'avviso di procedura aperta alla consultazione volto alla raccolta di segnalazioni da parte di cittadini, associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria e sindacali operanti nel territorio del comprensorio del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi.



6.5.12. Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni

L'attività del Consorzio persegue le finalità statutarie e quelle previste dalla legge ed è retta dai criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

Tutti i procedimenti amministrativi devono concludersi con un provvedimento esplicito, da assumersi entro il termine di conclusione. Chiunque vi abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell'istituto del diritto all'accesso.

Tutti i provvedimenti amministrativi devono riportare in narrativa la puntuale descrizione del procedimento svolto, richiamando gli atti più significativi per addivenire alla decisione finale e devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza a norma dell'articolo 3 della legge n. 241/1990. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione consortile, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Lo stile utilizzato deve essere il più possibile semplice, diretto, univoco e non deve presentare espressioni ambigue o contraddittorie al fine di consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti. E' preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune).

Con riferimento alle procedure di affidamento il "Regolamento per la gestione del servizio di cassa economale, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi sotto soglia comunitaria e per l'utilizzo delle carte di pagamento" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 274 del 21 novembre 2017, ha disciplinato in maniera precisa gli elementi minimi che la determina di affidamento deve contenere allo scopo di rendere manifesto il percorso e le ragioni che hanno portato all'affidamento ad un certo operatore economico.

Si evidenzia che è prassi consolidata all'interno dell'Ente che ogni determina assunta da parte dei Dirigenti delle diverse aree venga sottoposta a Visto da parte del Direttore Generale.

È, altresì, operato da parte di un ufficio posto alle dipendenze del Direttore Generale la funzione di controllo atti diretta ad una costante verifica che gli atti deliberativi e determinati dell'Ente siano redatti secondo la legge, i Regolamenti interni e le indicazioni fornite dagli uffici preposti.

Come già detto nel paragrafo 6.4.7, nel corso del 2019 sono stati organizzati internamente delle sessioni formative/informative tenute da dipendenti per altri dipendenti relativamente alle procedure di affidamento svolte dall'Ente e alla fase di redazione degli atti amministrativi, per quanto qui interessa sono stati effettuati:

- un corso inerente gli affidamenti diretti e gli affidamenti a listino ove sono state fornite anche indicazioni in merito alla corretta stesura delle determinate di affidamento in questione;
- un corso relativo a "Contenuti, stesura e iter atti tipo – delibere e determinate".



6.5.13. Informatizzazione dei procedimenti e formalizzazione delle procedure

Anche nel 2019 è proseguito lo sforzo dell'Ente nella progressiva informatizzazione dei processi per lo svolgimento delle varie attività consortili.

In particolare:

- è stato introdotto il nuovo modulo per la gestione dei pozzi privati che permette l'elaborazione dei dati per la generazione del tracciato sulla quale si basa l'emissione dei ruoli di pagamento, tale sistema ha permesso la automatizzazione di alcune attività precedentemente svolte in maniera manuale riducendo pertanto il margine di errore;
- si è dato avvio alla fine dell'anno, per la sua conclusione nei primi mesi del 2020, all'implementazione di un sistema di timbrature tramite applicativo installabile sul proprio *device mobile* che permette la semplificazione delle attività di rilevazione presenze, l'autorizzazione di ferie, la gestione di permessi e trasferte oltre che l'attività di rendicontazione delle ore lavorate (modulo time-sheet);
- si è dato avvio, a far data dal 1 gennaio 2020, ad una nuova modalità telematica di richiesta delle coperture economiche in modo da rendere tracciabili e certe; tale modalità per ora in versione "sperimentale" verrà testata e affinata se necessario nel corso dei primi mesi del 2020.

Ugualmente il Consorzio nel 2019 ha portato avanti una serie di attività, che proseguiranno anche nel 2020, per l'adeguamento al nuovo GDPR e pertanto si è proceduto alla formalizzazione di molte attività interne al fine di fornire indicazioni atte a garantire sia la tutela del trattamento dei dati che la prevenzione di comportamenti corruttivi, non trasparenti.

7. RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI PER LA VIOLAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Le misure di prevenzione e di contrasto alla corruzione adottate dal Consorzio devono essere rispettate da tutti i dipendenti, compresi i dirigenti e i collaboratori, in quanto "la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare" (art. 1, 14° co., l. 190/2012).

Per ragioni di omogeneità e di idoneità dei meccanismi operativi, il sistema disciplinare adottato è il medesimo previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione adottato dall'Ente, al quale si rimanda.

Nella determinazione della tipologia ed entità della sanzione da applicare sono tenuti in considerazione i seguenti aspetti:

- il grado di intenzionalità del comportamento;
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore;
- le eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;
- la posizione rivestita dal soggetto all'interno dell'Ente;
- le eventuali circostanze aggravanti;
- il concorso di più destinatari per la commissione della violazione o dell'illecito.

SEZIONE TRASPARENZA

PREMESSA

Con l'emanazione del d.lgs. n.33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il Governo ha adempiuto alla delega legislativa contenuta ai commi 35 e 36 dell'art 1 della l. n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Con la l. n. 114/2014 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", gli obblighi di trasparenza sono stati estesi anche agli enti di diritto pubblico non territoriali, fra i quali rientrano i Consorzi di bonifica come chiarito e precisato dal comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 aprile 2015 che ha chiamato i Consorzi di bonifica al rispetto degli obblighi derivanti dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013.

Con la l. n. 124/2015 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" sono state previste ulteriori deleghe al Governo in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Con l'emanazione del d.lgs. n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della l. 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" sono state apportate modifiche in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. e, ad oggi, l'ambito di applicazione del Decreto Trasparenza è maggiormente definito dall'art. 2-bis di nuovo inserimento che sancisce che "la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile... agli enti pubblici economici...".

Con la delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1310 del 28/12/2016 recante "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" sono state illustrate le modifiche di carattere generale introdotte dal suddetto decreto legislativo ed è stato ridefinito l'elenco degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni come da mappa ricognitiva allegata alla delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1310 del 28/12/2016.

Con la determinazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1134 dell'8/11/2017 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" sono state dettate specifiche tecniche in ordine all'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza negli Enti pubblici economici, nelle società a controllo pubblico, negli enti di diritto privato controllati, nelle società partecipate e negli altri enti di diritto privato di cui all'art. 2 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

Sul fronte della trasparenza, si ricorda che per effetto del soprarichiamato d.lgs. 97/2016 è stato superato l'obbligo di adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità prevedendosi, in luogo di esso, in apposita Sezione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), l'indicazione dei soggetti

responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013.

1. DEFINIZIONE DEI FLUSSI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI E INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI

In conformità alla legge, si indicano nella tabella di cui **Allegato D "Obblighi di pubblicazione"** flussi per la pubblicazione dei dati e l'individuazione dei responsabili dell'elaborazione/trasmissione e pubblicazione dei dati.

Le responsabilità sono indicate con riferimento agli uffici dirigenziali, la cui titolarità è definita nell'organigramma, così come pubblicato nell'apposita sezione della pagina "Amministrazione Trasparente".

Il RPCT ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio, sull'effettiva pubblicazione ma non sostituisce gli uffici, come individuati all'Allegato C, nell'elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati.

Il RPCT svolge, come previsto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso il monitoraggio su base periodica, che varia a seconda della tipologia di dati come indicato nell'Allegato C, mediante riscontro di quanto trasmesso e pubblicato e quanto previsto nel programma.

2. ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Per realizzare gli obiettivi del decreto legislativo n. 33/2013, il legislatore ha codificato il "diritto alla conoscibilità" (art. 3).

Il diritto alla conoscibilità dei cittadini è speculare al dovere di trasparenza e pubblicazione a carico delle amministrazioni e degli enti pubblici.

Il diritto alla conoscibilità consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente.

Strumentalmente al diritto alla conoscibilità, il legislatore ha codificato "l'accesso civico" (art. 5, comma 1). Si tratta del diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati da pubblicare obbligatoriamente, qualora non siano stati effettivamente pubblicati.

Accanto all' "accesso civico" si pone l'"accesso generalizzato" (FOIA) che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza (art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 33/2013).

Il diritto di accesso generalizzato, oltre a quello civico, è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 247 del 30 giugno 2017, il Consorzio ha adottato il "*Regolamento disciplinante le modalità di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato*", debitamente pubblicato, unitamente ad alcune indicazioni pratiche, nella sottosezione "Altri contenuti-Prevenzione della Corruzione" della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito consortile.

3. MODALITÀ E CONTENUTI DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 114 del 2014, all'interno del sito istituzionale è stata costituita la sezione "Amministrazione Trasparente" ove vengono effettuate le pubblicazioni di cui al Decreto Trasparenza, applicabili ai Consorzi di Bonifica e sintetizzate nell'**Allegato D "Obblighi di pubblicazione"** al presente Piano.

In questa sezione l'Ente accoglie progressivamente le informazioni obbligatorie per legge, nell'intento di favorirne la diffusione, la trasparenza e l'accesso civico da parte dei cittadini nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività consortile.

La sezione è composta da sottosezioni stabilite dalle disposizioni legislative e dagli schemi approvati dalle varie deliberazioni e/o determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'elenco dei contenuti indicati dall'**Allegato D "Obblighi di pubblicazione"** per ogni sottosezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sottosezione stessa; eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini della trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sottosezioni indicate sono pubblicati nella sottosezione "Altri contenuti".

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito è inserito un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazioni di informazioni all'interno del sito stesso.

4. LE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

4.1. Il sito web

Senza dubbio, il sito web consortile, nella sua generalità, rappresenta il mezzo principale di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale il Consorzio Villorosi garantisce un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni con i consorziati e le pubbliche amministrazioni, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale pubblica.

Il Consorzio nell'anno 2018 ha provveduto alla pubblicazione del nuovo sito consortile per renderlo aderente ai nuovi stili grafici e più fruibili i contenuti inseriti.

4.2. La posta elettronica

L'Ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata così come riportati nella sezione "Amministrazione Trasparente- Telefono e posta elettronica".

4.3. La Newsletter ETVillorosi

Per rendere partecipe la società civile dell'attività e delle iniziative promosse dal Consorzio per le finalità già più volte evidenziate, ovvero per rendere sempre più efficaci le politiche di trasparenza dell'Ente e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento sulle sue funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, con cadenza generalmente settimanale, viene inviata una Newsletter informativa ai Sindaci dei Comuni del comprensorio, alla Regione Lombardia e ai diversi Enti che hanno rapporti con il Consorzio oltre che a giornalisti di differenti testate locali e nazionali e a tutti i cittadini che si sono iscritti alla stessa.

ALLEGATI AL PIANO

- A. Mappatura dei processi e Registro dei Rischi
- B. Misure specifiche di trattamento
- C. Piano della formazione
- D. Obblighi di pubblicazione